

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA ED ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE
SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

BARI,

- 2 SET. 1982

UFFICIO ED. SOVVENZIONATA

Prot. N. 8888

Rif. nota N. del

All.

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI

PROT. N. 9092

DATA 20 SET. 1982

All'I.A.C.P. di B A R I

All'I.A.C.P. di B R I N D I S I

All'I.A.C.P. di F O G G I A

All'I.A.C.P. di L E C E

All'I.A.C.P. di T A R A N T O

Al C.E.R. - Ministero LL.PP.

R O M A

OGGETTO: Legge n. 457/78 - Limiti massimi di costo per gli interventi di nuova costruzione e di recupero di edilizia sovvenzionata - Questioni connesse ad attuazione programmi I° e II° biennio.-

Per i provvedimenti di competenza si trasmette copia della delibera di cui all'oggetto.

L'ASSESSORE

(Prof. Leonardo Morea)

Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7283

N. del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Legge n. 457/78 - Limiti massimi di costo per gli interventi di nuova costruzione e di recupero di edilizia sovvenzionata - Questioni connesse ad attuazione programmi I° e II° biennio.-

L'anno 198... addì 5 del mese di LUGLIO in Bari, nella Sala delle

adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

	Pr.	Ass.		Pr.	Ass.
Nicola Quarta	Presidente		Leonardo Donato Morea	Assessore	
Domenico Romano	V. Presidente		Vito Notarnicola	"	
Giuseppe Affatato	Assessore		Vincenzo Sorice	"	
Mario Annese	"		Gennaro Trisorio Liuzzi	"	
Cosimo Convertino	"		Francesco Troccoli	"	
Salvatore Fitto	"		Giuseppe Zingrillo	"	
Angelo Monfredi	"				

Nicola Cardinale

Assiste il dr. segretario redigente

Su relazione del prof. Leonardo Morea Assessore all'Urbanistica e all'Edilizia Residenziale

LA GIUNTAPRESO

- che ai sensi dell'art. 4 della legge n. 457/78 le Regioni definiscono, per la realizzazione dei programmi di Edilizia Residenziale, i costi massimi ammissibili, nei limiti dei costi stabiliti dal CER ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 457;
- che con decreto del Ministro dei LL.PP. n. 1660/AC del 24/4/82 sono stati determinati, per gruppi di Regioni, nuovi limiti massimi di costo riferiti al metro quadro da applicare agli interventi di edilizia sovvenzionata;
- che il Comitato Edilizia Residenziale in data 23/6/82 ha approvato il verbale n. 32 della riunione CER del 10/5/82 nel quale, tra l'altro, è riportato che "il comitato ratifica il provvedimento assunto con poteri

d'urgenza da Comitato esecutivo della seduta del 2/4/82 comunicato alle Regioni con nota n. 60/C del 24/4/82 ed i relativi decreti n. 1660/1661 in pari data";

che nello scorso mese di aprile gli I.A.C.P. provinciali hanno esperito la gran parte delle gare relative alla attuazione del II° biennio della legge n. 457 di importo circa 100 miliardi cui sono stati applicati i limiti massimi di costo di cui alla delibera di G.R. n. 4376 del 1/6/81 e che le medesime gare risultano tutte aggiudicate al ribasso e talvolta con sensibili ribassi;

che i nuovi limiti massimi di costo che si propone di definire ^{verranno} ~~verranno~~ per la maggior parte applicati a interventi di nuova costruzione di cui alla anticipazione del terzo biennio della legge n. 457, che da riunioni tenute con gli I.A.C.P. si è rilevato che visto lo stato degli adempimenti le relative gare dovrebbero, per la gran parte essere esperite entro i primi del 1983;

CONSIDERATO

che gli attuali limiti massimi di costo che si vanno a proporre risultano aumentati rispetto ai precedenti del 15% circa, e tale fatto, unita alla considerazione dianzi esposta che le recenti gare effettuate in aprile hanno fatto registrare notevoli ribassi, porta a concludere che tali costi dovrebbero senz'altro essere adeguati al momento economico di riferimento;

RITENUTO

di dover fissare i nuovi limiti massimi di costo di cui all'oggetto nell'ambito di quelli fissati dal CER in base a quanto esposto in premessa

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

di recepire e fare propri i contenuti delle premesse;

per i programmi di Edilizia Sovvenzionata concernenti interventi di nuova costruzione e di recupero, in linea di massima come al citato decreto del Ministro dei LL.PP. n. 1660/AG del 24/4/82, che si allega, viene stabilito:

Art.1-Il costo totale dell'intervento (C.I.) è composto dal costo complessivo di costruzione (C.C.) e dai seguenti elementi: spese tecniche e generali, prospezioni geognostiche, area ed urbanizzazioni e I.M.A., che costituiscono gli oneri complementari e rappresentano circa il 20% del C.I.

- 2- Il costo complessivo di costruzione (C.C.) è composto dai seguenti elementi: fondazioni, elevazioni, sistemazioni esterne ed allacciamenti che rappresentano circa l'80% (ottanta per cento) del C.I.;
- 2 bis- le due percentuali 80% e 20% , ove obiettivamente non possibile, possono essere modificate;
- 3- Il limite di costo totale dell'intervento (C.I.) al mq. di superficie complessiva, è stabilito in L. 460.000/mq.;
- 4- Il limite massimo di costo di costruzione (C.C.) al mq. di superficie complessiva, è stabilito in L. 360.000/mq.;
- 5- Al limite massimo di costo (C.C.) di cui all'art. 4 sono consentite le seguenti maggiorazioni:
- sino al 10% per le abitazioni progettate e costruite secondo le norme antisismiche;
 - del 10% per le abitazioni di superficie utile, calcolata come al successivo art. 6, inferiore od uguale a metri quadrati 40;
 - del 5% per le abitazioni di superficie utile da metri quadrati 40,01 a 70;
 - del 5% per le abitazioni da costruire in Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti;
 - sino al 25% quando ricorrono particolari condizioni urbanistiche o tipologiche e costruttive o per altre comprovate circostanze speciali da utilizzare per come previsto dalle delibere di G.R. n.4376 del 1/6/81 e n. 7746 del 5 agosto 1981;
- 6- Con l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 5 il C.I. risulterà aumentato in valore assoluto di quanto è aumentato il C.C.;
- 7- I limiti massimi di costo di cui all'art. 3 ed all'art. 4 sono riferiti alla superficie complessiva (Sc) costituita dalla superficie utile abitabile (Su), calcolata come al successivo art. 8, aumentata del 60% (sessanta per cento) delle superficie nette non residenziali (Snr);
- Le superfici nette non residenziali (Snr) di cui al precedente comma dovranno essere contenute nel loro complesso entro il 45% (quarantacinque per cento) della superficie utile abitabile.
- Sono considerate superfici non residenziali quelle relative a: androni di ingresso e porticati liberi, loggie e balconi, cantinole, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche, autorimesse o posti macchine coperti ed altri locali a servizio delle residenze.
- rt28- Per superficie utile abitabile (Su), ai fini delle applicazioni del



limiti massimi di costo si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, così definito dall'art. 31 della legge 457, sono fissati i seguenti limiti massimi di costo:

- per gli interventi di cui

al punto b) del citato art.

31 fino ad un massimo

del 60% del C.I. fissato all'art. 3

- per gli interventi di cui

al punto c) del citato art.

31 fino ad un massimo

dell'80% " " " "

- per gli interventi di cui

ai punti d) ed e) del citato

art. 31 fino ad un massimo

del 100% " " " "

Dati fini dell'applicazione dei presenti limiti massimi di costo i PEI ed i progetti debbono essere corredati dai dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli (Q.E.) predisposti dal Comitato per l'Edilizia Residenziale;

di ritenere valido quanto deliberato nei citati provvedimenti di G.R. n. 4376 del 1/6/81, n. 7746 del 5 agosto 1981 e precedenti in merito per quanto non in contrasto con la presente deliberazione;

presso atto di quanto espresso dal Settore Legale della Regione con nota n.11/L/573 del 26/1/82, che si allega unitamente a copie della nota dell'Assessorato, in merito ai contenuti di cui all'art.9 della legge punto 6), presso atto altresì delle difficoltà incontrate dai Comuni della Regione nel reperimento delle aree e che interesse prioritari è che vengano attuati sollecitamente i piani predisposti dalla Giunta e/o dal Consiglio Regionale, si confermano anche a sanatoria tutte le localizzazioni di cui al I° e II° biennio nel caso in cui i Comuni non abbiano osservato i termini di cui al citato punto 6) dell'art. 9 della legge n. 457/78 semprechè ovviamente i lavori siano iniziati nei termini di legge;

la presente deliberazione dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) per essere portata a conoscenza di tutti gli interessati.

F.to Il Segretario Dott. Nicola Cardinale

F.to Il Presidente Dott. Nicola Quarta

Per c.c. all'originale



REGIONE PUGLIA
SEGRETERIA GIUNTA

21 LUG. 1982

Bari, _____

Prot. n. _____

7283 del 5/7/82

OGGETTO: Legge regionale n. 457/78 - Limiti massimi di costo per gli interventi di nuova costruzione e di recupero di edilizia sovvenzionata - questioni commesse ad attuazione programmi I° e II° biennio.

ILL.^{mo} SIG. COMMISSARIO
DEL GOVERNO

REGIONE PUGLIA
- 9 AGO. 1982
ARRIVO

B A R I

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 145

della legge 10-2-1953, n. 62, si trasmette, in copia,
la deliberazione di cui all'oggetto con documen-
ti giustificativi in originale
fotocopia

SEGRETERIA REGIONALE
11 AGO.
ARRIVO

D'ORDINE
DEL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PUGLIA

Prot. n. 12950

7 AGO. 1982

La Commissione di Controllo sull'Amministrazione
della Regione Puglia nella seduta del 6 AGO. 1982

NON RISCONTRA VIZI DI LEGITTIMITA'

In ordine alla Deliberazione della G. R. n. 7283
del 5/7/82



..... ON 1982
p. C. C. IL SEGRETARIO

Documenti giustificativi
da RESTITUIRE
NON RESTITUIRE

REGIONE PUGLIA
Per copia conforme all'originale
BARI, 30 AGO. 1982
Il Funzionario Addetto